

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 23/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 10.06.2011 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (identificato con il n. XXX744, agli atti) con delegazione di pagamento; il giorno 31.08.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 97 rate su 120 (come da conteggio estintivo e liberatoria agli atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle rate residue; in data 28.02.2020 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (peraltro diverso da quello indicato nel SECCI); consta documentazione (in atti) del pagamento delle provvigioni a tale soggetto.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 409,74, di cui Euro 88,60 a titolo di "Commissioni di attivazione"; Euro 43,07 a titolo di "Commissioni di gestione" (somma al netto dell'importo di Euro 57,40 già riconosciuto dall'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto); Euro 164,22 a titolo di "Costi di intermediazione"; Euro 57,50 a titolo di "Spese di istruttoria"; ed Euro 56,35 a titolo di "Costi assicurativi"; oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.



Nelle controdeduzioni al ricorso, l'intermediario resistente, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 97, ha rappresentato la necessità di riunire ex art. 274 c.p.c. i ricorsi effettuati lo stesso giorno dalla parte ricorrente ed aventi ad oggetto lo stesso *petitum*; ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni di attivazione", delle "Spese di istruttoria" e della "Commissione d'intermediazione"; ha dichiarato di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la quota non maturata (pari ad Euro 57,40) delle "Commissioni di gestione" secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS; si è reso disponibile a rimborsare l'importo di Euro 150,42, già offerto al ricorrente in sede di riscontro al reclamo; ha svolto considerazioni sulla non immediata applicabilità al caso di specie della c.d. decisione "Lexitor" della CGUE.

La parte resistente chiede pertanto, in via preliminare, la riunione dei due ricorsi effettuati dalla parte ricorrente ed aventi ad oggetto lo stesso *petitum* afferente il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti; in via principale, domanda il rigetto della richiesta di restituzione delle somme a titolo di commissioni di gestione, attivazione, istruttoria ed intermediazione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad Euro 57,40 ovvero di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la Compagnia ha calcolato in base alle condizioni di assicurazione per un importo pari ad Euro 6,30; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo (pari a Euro 150,42) rifiutato dalla ricorrente; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme addizionali e diverse da quelle già offerte, domanda di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente pari ad Euro 57,40 e ad Euro 6,30.

DIRITTO

Non può trovare accoglimento, in via preliminare, la domanda sollevata dall'intermediario resistente che chiede di procedersi alla riunione dei ricorsi proposti nei suoi confronti dal ricorrente ed aventi ad oggetto lo stesso *petitum* afferente al rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti (parte resistente vi si sofferma nel riscontro al reclamo e nelle controdeduzioni al ricorso).

Parte ricorrente ha sì presentato più ricorsi nei confronti del medesimo intermediario, ma questi attengono a contratti di prestito differenti; pertanto, sebbene le domande proposte siano connesse sotto il profilo soggettivo, non anche lo sono per oggetto e titolo. Ne discende l'insussistenza dei requisiti previsti per la riunione dall'art. 274 c.p.c.

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la restituzione, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

- La commissione per le "spese d'istruttoria" di cui alla lett. "A" del "prospetto economico" (agli atti) deve giudicarsi *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente "l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata") evocano, invero, attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito.

- Con riferimento alle "Commissioni di attivazione", di cui alla lett. "B" del "prospetto economico" (agli atti), tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore, una voce siffatta deve giudicarsi *recurring*, dal momento che la relativa descrizione contrattuale comprende tanto attività, operazioni, adempimenti aventi carattere prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento,



quanto evenienze che s'inscrivono per natura nella fase esecutiva, anziché in quella puramente genetica del rapporto.

- Quanto alle "Commissioni di gestione", come da lett. "C" del "prospetto economico" (agli atti), tale voce, per come contrattualmente descritta, deve qualificarsi *recurring*, alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF, attesa la chiara tensione delle clausole a remunerare attività continuative e aderenti all'incedere del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento. Tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l'importo di Euro 57,40, abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo, corrisponde alla quota non maturata della commissione di gestione.

- Quanto poi ai "costi di intermediazione" di cui alla lett. "G" del "prospetto economico" (agli atti), dalla documentazione prodotta risulta che nella conclusione del contratto è intervenuto un mediatore creditizio, il quale ha altresì firmato il contratto in qualità di procuratore dell'intermediario resistente. Questa è l'inequivoca risultanza dei timbri stampigliati e delle sottoscrizioni apposte all'incarico di mediazione, da un lato, ed al contratto di finanziamento, dall'altro. È così profilata una trasgressione dell'art. 2, in particolare comma 2, D.P.R. 287/2000 ovvero dell'art. 128-*sexies*, in particolare comma 4, TUB, anche qui vigenti *ratione temporis*, là dove elevano a principio inderogabile quello di indipendenza ed equidistanza del mediatore creditizio. La violazione della normativa richiamata comporta conseguentemente il venir meno della giustificazione causale dell'onere di intermediazione (cfr. da ultimo, ABF, Coll. Torino nn. 9128/19 e 249/19, nonché ABF, Coll. Milano n. 5028/2015). Questo difetto causale, sinonimo di nullità della clausola e dunque di ripetibilità integrale della commissione pagata dal cliente a tale titolo, può essere rilevato d'ufficio dal Collegio, giacché rientrando nell'oggetto sostanziale della presente controversia quale fissato dal ricorso (cfr. ancora ABF, Coll. Torino n. 9128/19, cit.). Il ricorso circoscrive peraltro non solo l'oggetto qualitativo ma anche l'oggetto quantitativo della controversia, nel senso che l'invocata restituzione di oneri non maturati per l'estinzione anticipata del rapporto non può comunque trascendere l'ammontare complessivamente indicato dalla parte ricorrente (c.d. "limite della domanda"), ciò che risponde al più generale principio processualciviltistico della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non solo in senso qualitativo ma anche in senso quantitativo.

- Quanto, infine, agli oneri assicurativi di cui all'art. all'art.5.II, lett. "E" del contratto (in atti), è indiscussa, sempre sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali ABF, la natura ricorrente di una clausola siffatta: detti oneri remunerano una copertura assicurativa che viene inesorabilmente meno con l'estinzione anticipata ed integrale del rapporto, sicché non avrebbe giustificazione causale una loro appropriazione definitiva in capo all'intermediario in relazione a periodi di tempo per i quali il rischio sia già cessato. Non trova applicazione il criterio contrattuale bensì quello del *pro rata temporis*, giacché l'intermediario non ha depositato in atti né le CGA né la polizza assicurativa.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente AB, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio



decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	19,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	4,27%

rate pagate	97	rate residue	23	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				300,00	Upfront	4,27%	12,80		12,80
Commissioni di attivazione				462,28	Recurring	19,17%	88,60		88,60
Commissioni di gestione				524,18	Recurring	19,17%	100,47	57,40	43,07
Premio assicurativo				294,00	Recurring	19,17%	56,35		56,35
Totale				1.580,46					200,83

La somma così risultante è inferiore a quella domandata (Euro 409,74) dalla parte ricorrente, la quale ha erroneamente quantificato il rimborso di tutti gli oneri secondo il criterio *pro rata temporis*.

Per le ragioni sopra esposte l'intermediario è tenuto, altresì, a retrocedere integralmente le commissioni di intermediazione, così che la somma spettante al ricorrente ammonterebbe in via ipotetica ad Euro 1.057,63 (Euro 856,80 + Euro 200,83). Essendo tale somma superiore a quanto complessivamente richiesto dal ricorrente, l'importo da rimborsare va contenuto nei limiti della domanda.

Spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dal reclamo al saldo, anziché, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 409,74 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA